

dell'Interno. Qui si aggiunge che non sono stati neppure forniti i dati e gli elementi su cui si basa la quantificazione degli oneri a regime: l'unico elemento disponibile è, come si è detto, la conferma da parte del Governo della "correttezza degli oneri stanziati".

In linea generale, va da ultimo sottolineato che, a fronte dei numerosi problemi di quantificazione sollevati dai testi dei disegni di legge, ed in particolare dagli emendamenti presentati nel corso del procedimento di conversione dei decreti-legge, ed esposti in modo molto articolato nei documenti di verifica dei Servizi del bilancio, i chiarimenti forniti – in massima parte oralmente – sono decisamente meno approfonditi e per lo più non sufficienti a consentire il superamento delle perplessità connesse alle effettive conseguenze finanziarie derivanti dalla formulazione delle varie disposizioni. L'apposizione della questione di fiducia su talune leggi di conversione o su complessi emendamenti ai testi originari ha poi ulteriormente inciso sulla possibilità di effettuare modifiche riducendo i tempi per un esame approfondito degli aspetti finanziari.

5. Le modalità di copertura.

Rinviando alle osservazioni formulate nelle pagine successive relativamente a specifiche fattispecie, quanto alle modalità di copertura continua a manifestarsi – già nel primo quadrimestre dell'anno ed in misura superiore al passato – il fenomeno del prevalente ricorso a modalità diverse dai fondi speciali e pertanto non legate alla programmazione della spesa.

Infatti, pur considerato che le spese per la prosecuzione di missioni militari all'estero (legge n. 51 del 23 febbraio, di conversione del DL n. 273 del 30 dicembre 2005, per complessivi 542 milioni di euro) sono solo formalmente attuate con la

modalità della riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa - ma in realtà con risorse allocate sul fondo speciale di parte corrente, che vanno a costituire il fondo di riserva specificamente destinato a tali finalità dall'art. 1 comma 97 della legge finanziaria per il 2006 -, l'incidenza della copertura a carico dei fondi speciali non arriva neppure ad un quarto del totale.

Si conferma pertanto la difficoltà di contenere la spesa entro i limiti, molto ridotti rispetto al passato, delle risorse allocate nei fondi speciali.

Sull'utilizzazione degli accantonamenti dei fondi speciali non vi sono osservazioni da formulare. Si è tuttavia ripresentata in due casi (legge n. 7 del 9 gennaio sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile e art. 5 della legge n. 49 del 21 febbraio in tema di aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero) la questione dell'utilizzazione in difformità dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, accantonamento che, come è noto, è prioritariamente destinato all'adempimento di obblighi internazionali; esso può pertanto essere utilizzato per finalità diverse soltanto se tale utilizzazione non reca pregiudizio all'adempimento dei predetti obblighi: condizione questa che potrebbe essere agevolmente dimostrata attraverso l'indicazione del programma annuale di ratifiche sulla cui base dovrebbe essere stato determinato l'importo dell'accantonamento.

Come si è detto, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa è la tipologia di copertura più utilizzata nel quadrimestre. Infatti, pur ascrivendo alle risorse dei fondi speciali la copertura delle spese per le missioni militari all'estero, per circa i tre quarti degli oneri si è fatto ricorso a risorse già stanziare per altre finalità.

Lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra rientra a pieno titolo nella fisiologia del sistema – esso rappresenta del resto una delle tre sole modalità di copertura codificate dalla legge di contabilità -, ma presuppone, oltre ovviamente ad una corretta quantificazione delle nuove esigenze e alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti.

L'omissione di queste indicazioni – che determina un ulteriore elemento di perplessità sui criteri di quantificazione degli stanziamenti a legislazione vigente – si ripete senza eccezione anche nel quadrimestre in esame.

L'omissione è poi particolarmente negativa – per la totale assenza di indicazioni sulla finalizzazione a legislazione vigente delle risorse in essi allocate – quando la copertura è effettuata mediante generica imputazione degli oneri a capitoli-fondo, quali il Fondo per la protezione civile – utilizzato a copertura degli oneri recati dalla legge n. 21 del 27 gennaio, già citata -, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica – utilizzato a copertura degli oneri recati dall'art. 4 bis comma 7 della legge n. 81 dell'11 marzo, anch'essa già citata -, nonché il Fondo per le aree sottoutilizzate – che, in aggiunta alla copertura degli oneri dell'art. 01 della legge n. 81, già esaminata nelle pagine precedenti e dell'art. 1-ter della stessa legge, è stato utilizzato anche nell'ambito della legge n. 22 del 27 gennaio – ed infine il Fondo per l'occupazione, che ha fornito copertura agli oneri recati dall'art. 1 commi 10 ed 11 della legge n. 127 del 24 marzo, di conversione del decreto-legge n. 68 del 6 marzo. Per quanto riguarda questi

ultimi Fondi, essi, come più volte osservato dalla Corte, sembrano aver assunto la valenza di fondi di riserva e non di stanziamenti rapportati ad esigenze già individuate.

Si richiama infine l'attenzione sugli aspetti di criticità delle coperture di oneri di carattere permanente effettuate mediante riduzione di autorizzazioni di spesa relative a Fondi, la determinazione delle cui risorse è rinviata alla tab. C della legge finanziaria, come la copertura a carico del Fondo per la protezione civile dell'incremento di posti nel ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile, disposta dall'art. 1 bis comma 1 della citata legge n. 21 del 27 gennaio.

L'utilizzazione della tab. C a copertura di oneri permanenti di carattere rigido, in quanto connessi a diritti soggettivi, si pone infatti in contrasto con la stessa ragion d'essere della tab. C, costituita dalla modulabilità degli stanziamenti in essa allocati. Possono essere pertanto rinviati alla tab. C della legge finanziaria soltanto gli oneri ultratriennali non ancora determinati nel loro importo (arg. ex art. 11 comma 3 lett d della legge di contabilità).

Serie perplessità desta infine l'utilizzazione del fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione (art. 3 comma 151 della legge finanziaria per il 2004) a copertura di oneri connessi ad assunzioni di personale e ad aumenti di organico (questi ultimi di carattere permanente) recati dalla legge n. 49 del 21 febbraio, di conversione del DL n. 272 del 30 dicembre 2005: il fondo appare infatti destinato all'integrazione di stanziamenti allocati nelle unità previsionali di base e non alla copertura di nuove spese. Ancor più incongrua sembra poi l'utilizzazione del fondo a copertura di spese permanenti, come nel caso in esame.

6. Osservazioni su questioni specifiche.

1) La più volte citata legge n. 27 del 3 febbraio, di conversione del DL n. 250 del 5 dicembre 2005, contiene (art. 1 bis) norme in materia di scuole non statali volte ad adeguare la disciplina alle disposizioni sulla parità scolastica, prevedendo che le scuole non statali siano ricondotte a due tipologie costituite dalle scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 62/2000 e dalle scuole non paritarie.

La nuova disciplina dispone che le scuole riconosciute come paritarie possano accedere al regime convenzionale al cui accesso hanno attualmente diritto le scuole parificate, mentre le convenzioni con le scuole ex parificate che non acquisiranno il requisito della parità saranno automaticamente risolte al termine dell'anno scolastico, con conseguente progressiva riduzione dei contributi statali.

Secondo la relazione tecnica, le convenzioni con le scuole primarie paritarie saranno attivabili nei limiti delle risorse disponibili, mentre le risorse liberatesi a seguito delle prevista progressiva riduzione dei contributi erogati alle scuole primarie non paritarie potranno essere destinate alle scuole primarie paritarie.

La norma contiene infine (comma 8) una clausola di invarianza finanziaria: sussistono peraltro dubbi, che trovano riscontro nelle perplessità emerse in sede di discussione presso la Commissione bilancio della Camera, sulla effettiva completa discrezionalità dell'Amministrazione, in relazione alla disponibilità di bilancio, in merito all'accesso alle convenzioni. Del tutto teorica appare poi l'asserzione che la questione possa risolversi attraverso la corrispondenza tra oneri derivanti dal nuovo regime di contributi e risparmi derivanti dal mancato riconoscimento di talune scuole come paritarie.

Come più volte osservato dalla Corte, per un effettivo contemperamento tra posizioni soggettive e risorse finanziarie disponibili, la normativa sostanziale dovrebbe prendersi carico di indicare criteri preferenziali e gradazione di requisiti in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio finanziario senza rischio di disparità di trattamento o di scostamenti a consuntivo.

2) La legge n. 115 del 6 marzo provvede alla ratifica dell'Accordo tra Italia ed Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero: in esso, le parti si impegnano a promuovere la costruzione delle opere necessarie alla realizzazione dell'infrastruttura, "la cui entrata in servizio dovrà aver luogo comunque entro il 2015".

All'onere conseguente si provvede "nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166 del 2002".

Al riguardo, pur essendo evidente che allo stato attuale non è possibile presentare un vero e proprio piano finanziario, si ritiene che sarebbe stato opportuno - a fronte dell'assunzione di un obbligo così oneroso - allegare alla relazione tecnica almeno un quadro generale della attuale destinazione delle risorse finanziarie da cui dovrà attingersi e delle future esigenze entro un arco temporale prevedibile.

7. I decreti legislativi

A partire dal primo quadrimestre del 2005, le relazioni quadrimestrali sulle leggi di spesa comprendono anche l'esame dei decreti legislativi pubblicati nel medesimo periodo.

L'iniziativa, la cui opportunità è stata, come è noto, condivisa dai Presidenti delle Commissioni bilancio delle due Camere, consente di formulare valutazioni sull'aderenza delle norme delegate alle autorizzazioni di spesa contenute nelle leggi di delega e sull'effettivo rispetto da parte delle norme delegate della eventuale clausola di neutralità finanziaria apposta alla legge di delega.

Infatti, qualora dalla normazione delegata scaturiscano diritti soggettivi o comunque oneri non modulabili discrezionalmente sulla base delle risorse disponibili – tra cui quelli derivanti da nuovi compiti amministrativi affidati a strutture già esistenti –, i connessi obblighi finanziari possono vanificare il riferimento alla clausola suddetta.

Nel primo quadrimestre del 2006, i decreti legislativi pubblicatati sono stati complessivamente 35, di cui 26 attuativi di leggi di delega e 9 attuativi di direttive comunitarie.

A) Decreti attuativi di leggi di delega

1) *I decreti n. 284, 285 e 286, tutti del 21 novembre 2005*, attuano deleghe contenute nella legge n. 32 del 1° marzo 2005 in tema di autotrasporto e di servizi automobilistici di competenza statale. La legge contiene (art. 4) una clausola generale di esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato, ribadita in forma specifica dai decreti delegati, che però non sono accompagnati da una relazione tecnica. Alcuni chiarimenti, che appaiono soddisfacenti, sono stati comunque forniti dal Governo nel corso dell'esame presso le Commissioni bilancio.

Il decreto n. 284 ridefinisce, ampliandole e razionalizzandole, le funzioni della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale e dei Comitati provinciali

per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, attribuendo a questi organi autonomia contabile e finanziaria nei limiti delle risorse finanziarie a legislazione vigente.

Pur tenute presenti le perplessità di ordine generale circa l'effettiva neutralità finanziaria nel medio/lungo periodo dell'attribuzione di nuovi compiti ad organismi amministrativi già esistenti, si ritiene che al riguardo non vi siano specifiche osservazioni da formulare.

Anche *il decreto n. 285*, che provvede al riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, appare effettivamente privo di oneri, in quanto i nuovi adempimenti di monitoraggio e di controllo a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono finanziati da contributi delle imprese minuziosamente indicati nell'art. 5, che stabilisce anche un aggiornamento triennale della loro misura.

Infine, *il decreto n. 286* contiene disposizioni per il riassetto normativo dell'esercizio dell'attività di trasportatore prive di rilievo finanziario.

2) *I decreti n. 5 del 9 gennaio e n. 40 del 2 febbraio* danno attuazione a deleghe contenute nella legge n. 80 del 14 maggio 2005 finalizzate rispettivamente alla riforma organica delle procedure concorsuali e all'introduzione di modifiche al codice di procedura civile.

Entrambi i provvedimenti sono privi di riflessi per la finanza pubblica.

3) Dieci decreti danno attuazione ad altrettante deleghe contenute nella legge n. 150 del 25 luglio 2005 sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. In particolare:

- *il decreto n. 20 del 16 gennaio*, volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi, conferma l'autorizzazione di spesa contenuta nella legge di delega a copertura dei maggiori oneri per la corresponsione dell'indennità di buonuscita derivanti dall'eventuale incremento dei pensionamenti determinato dalla fissazione di limiti di età per il conferimento di incarichi direttivi.

L'autorizzazione è configurata come limite massimo di spesa, ma in realtà la valutazione degli oneri ha carattere palesemente presuntivo: opportunamente pertanto, nonostante la sua contraddittorietà con l'anzidetta configurazione, è stata inserita una clausola di salvaguardia, che fa riferimento ad ambedue le modalità di copertura delle eventuali eccedenze di spesa previste dalla legge di contabilità (art. 11, comma 3, lett. i-quater e art. 11 ter, comma 7).

- *anche il decreto n. 24 del 23 gennaio*, diretto a modificare l'organico della Corte di cassazione, conferma l'autorizzazione di spesa contenuta nella legge di delega a copertura degli oneri derivanti dalla trasformazione di trentasette posti di organico di magistrati d'appello in altrettanti posti di magistrati di Cassazione.

Il relativo onere è configurato come limite massimo di spesa: in effetti, pur trattandosi di posizioni di diritto soggettivo alla percezione del trattamento economico di legge, i precisi dati per la base del calcolo forniti dalla relazione tecnica consentono di escludere la possibilità di scostamenti.

- *Il decreto n. 25 del 27 gennaio*, relativo all'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e alla nuova disciplina dei consigli giudiziari, conferma

l'autorizzazione di spesa contenuta nella legge di delega per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti non togati.

Recependo la condizione apposta al parere favorevole della Commissione bilancio della Camera, la copertura finanziaria, originariamente prevista come limite massimo di spesa, è stata correttamente formulata in termini previsionali e corredata di apposita clausola di salvaguardia, ad opportuna conferma dell'analoga clausola di carattere generale contenuta nella legge di delega.

- Il decreto n. 26 del 30 gennaio reca le norme istitutive della Scuola superiore della magistratura e le nuove disposizioni sulla formazione dei magistrati; esso è corredato di relazione tecnica ed autorizza spese in conformità a quanto stabilito dalla legge di delega (art. 2 comma 37 della legge n. 150).

Al riguardo, risulta condivisibile quanto osservato dai Servizi del bilancio delle due Camere, e cioè che il numero di novanta uditori da formare annualmente e il dato relativo al numero dei partecipanti ai corsi di aggiornamento, presi a base del calcolo degli oneri dalla relazione tecnica, anche se corrispondenti al dato medio storico, potrebbero essere sottostimati, specialmente il primo, in relazione ai tempi di sostituzione del personale in servizio.

La norma di copertura, inoltre, non reca una esplicita quantificazione dei singoli oneri derivanti dal provvedimento, ma si limita ad un mero rinvio all'autorizzazione di spesa globale contenuta nella legge di delega.

E' stata invece accolta la condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera relativamente all'esplicitazione della circostanza che la Scuola superiore della

magistratura, per il raggiungimento delle proprie finalità, dovrà avvalersi di personale che alla data di entrata in vigore del decreto risulti già nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni (art. 1 comma 4) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 37 comma 2).

- *i decreti n. 35 del 2 febbraio* (pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati), *n. 62 del 7 febbraio* (modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa), *n.106 del 20 febbraio* (riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero) e *n. 109 del 23 febbraio* (disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati) non presentano profili di carattere finanziario.

- *Il decreto n. 160 del 5 aprile* (nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzione dei magistrati) è corredato di relazione tecnica e prevede oneri la cui copertura (art. 53 comma 1), distintamente per ciascuna voce di spesa, è conforme all'autorizzazione contenuta nella legge di delega. Trattandosi di quantificazione di carattere previsionale, la stessa norma (comma 2) rinvia alla clausola di salvaguardia generale contenuta nella legge di delega.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo attraverso una documentazione scritta, non risulta la presenza di ulteriori oneri oltre quelli oggetto di quantificazione e copertura.

4) I decreti n. 156 e n. 157, entrambi del 24 marzo, contengono disposizioni correttive ed integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). I due decreti sono dichiarati privi di oneri dalla relazione illustrativa e pertanto non sono corredati da relazione tecnica.

Tuttavia, premesso che opportunamente le disposizioni finali del codice sono state integrate con una clausola secondo cui la partecipazione alle varie Commissioni è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, desta perplessità la modifica del comma 4 dell'art. 44 del codice, che prevede la possibilità – per i beni culturali mobili ceduti in comodato a privati –, in alternativa alla copertura assicurativa attualmente prevista, della diretta assunzione del rischio da parte dello Stato, disponendo altresì l'integrazione dell'elenco delle garanzie statali allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia.

Al riguardo, si esprime nuovamente l'avviso che la concessione di garanzie presuppone il preventivo reperimento ed accantonamento di mezzi di copertura proporzionati al coefficiente di rischio, della cui valutazione si dovrebbe dar conto in sede di relazione tecnica.

Infatti, l'inserimento della garanzia nell'apposito elenco e la conseguente eventuale imputazione degli oneri all'apposito capitolo di bilancio, che è determinato sulla base dei rischi derivanti dalla legislazione vigente, si sostanzia in una forma di copertura sulle risorse di bilancio, non consentita dalle vigenti norme di contabilità.

5) *I decreti n. 28 del 23 gennaio* – recante attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti di competenze sul registro dei revisori contabili, ai sensi della legge n. 34 del 24 febbraio 2005 – , *n. 30 del 2 febbraio* – recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi della legge n. 131 del 5 giugno 2003 – e *n. 128 del 22 febbraio* – recante riordino della disciplina degli impianti di GPL, ai sensi della legge n. 239 del 23 agosto 2004 – sono privi di implicazioni finanziarie.

6) *Il decreto n. 42 del 2 febbraio* dà attuazione alla delega in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi contenuta nella legge n. 243 del 23 agosto 2004. Quest'ultima, analogamente ad altri provvedimenti relativi a riforme di grande portata, per le quali non risulta possibile stabilire preventivamente tutte le conseguenze finanziarie, dispone la progressiva copertura della riforma attraverso finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, prevedendo altresì che i decreti legislativi possano essere emanati solo successivamente alla provvista dei finanziamenti stessi.

In aderenza a tale normativa, la copertura del decreto in oggetto è stata assicurata in massima parte con risorse ad essa specificamente destinate dal provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 2006 (legge n. 248 del 2 dicembre 2005, di conversione del d.l. n. 203 del 30 settembre 2005).

La quantificazione degli oneri è basata su una relazione tecnica che cifra gli effetti complessivi del provvedimento derivanti dai maggiori oneri pensionistici e dalle minori entrate per ricongiunzione senza indicare i dati, i parametri e le ipotesi a base delle stime, rendendo così difficile valutare l'attendibilità delle stime stesse, tenuto anche conto che le norme che estendono l'ambito di applicabilità della totalizzazione sono

parzialmente bilanciate da quelle che ne diminuiscono la convenienza, quali l'applicazione del metodo contributivo per il calcolo del trattamento pensionistico e l'eliminazione dell'integrazione al minimo.

Tanto più opportunamente, pertanto, in adesione alle condizioni poste dalla Commissione bilancio Senato, la norma di copertura fa espresso riferimento alla clausola di salvaguardia già contenuta nel provvedimento di provvista dei fondi e viene altresì stabilito (art. 4 comma 4) che eventuali modifiche ai parametri che determinano la misura del trattamento per gli enti previdenziali privatizzati non possano comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7) *Il decreto n. 63 del 15 febbraio*, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154 del 27 luglio 2005, reca il nuovo ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.

La relazione tecnica originaria è talmente lacunosa da non consentire neppure la comprensione della misura dell'onere aggiuntivo dovuto alle variazioni organiche recate dal provvedimento e la quota di risorse destinata alla sua copertura.

Tuttavia, la documentazione aggiuntiva presentata dal Governo su richiesta della Commissione bilancio Camera e il completo recepimento delle condizioni poste dalla Commissione stessa al proprio parere favorevole consentono di superare la massima parte dei problemi posti dalla formulazione del testo.

Restano comunque talune perplessità, connesse soprattutto agli oneri dei corsi di formazione iniziale e permanente, a quelli eventualmente derivanti dalla procedura di negoziazione di cui all'art. 23, al finanziamento – allo stato inesistente – del fondo per

la retribuzione accessoria istituito dall'art. 25, nonché – per le possibili ripercussioni nell'ambito di altre carriere – alla creazione della figura del dirigente con incarichi superiori, configurata come posizione intermedia fra quella di dirigente e quella di dirigente generale.

8) Il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disposto dal *decreto n. 139 dell'8 marzo* a norma della legge n. 229 del 29 luglio 2003, ha i caratteri ricognitivi di un testo unico e, dopo il recepimento di alcune condizioni poste dalle Commissioni bilancio, non presenta problemi di carattere finanziario.

9) Il *decreto n. 151 del 15 marzo*, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 265 del 9 novembre 2004, contiene modifiche alla parte dell'aeronautica del codice della navigazione.

Dopo il recepimento nel testo definitivo delle condizioni poste dalle Commissioni bilancio delle due Camere – consistenti soprattutto nell'apposizione di obblighi di invarianza della spesa e nella soppressione di talune norme – il decreto non presenta profili che possano pregiudicarne la neutralità finanziaria.

10) Anche per quanto riguarda il *decreto n. 152 del 3 aprile*, recante norme in materia ambientale ai sensi della legge di delega n. 308 del 15 dicembre 2004, il recepimento pressoché completo delle numerose condizioni poste nei ripetuti passaggi presso le Commissioni bilancio e i chiarimenti forniti dalla documentazione presentata dal

Governo in aggiunta alla relazione tecnica originaria consentono di ritenere attendibile – pur nella complessità della normativa – il rispetto della regola di invarianza finanziaria posta dalla legge di delega.

Opportuno a questo riguardo – soprattutto in relazione ai compiti affidati ad organismi amministrativi già esistenti – appare anche l’inserimento nelle norme generali (art. 2 comma 3) della clausola secondo cui le disposizioni del decreto sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

11) La clausola di invarianza finanziaria nella sua formulazione più onnicomprensiva è contenuta anche nel *decreto n. 155 del 24 marzo*, recante la disciplina dell’impresa sociale a norma delle legge n. 118 del 13 giugno 2005, che prevede funzioni di monitoraggio ed ispettive da parte di amministrazioni pubbliche.

12) Analoga clausola è stata infine apposta alle nuove disposizioni su costituzione e compiti della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività, contenute nel *decreto n. 159 del 4 aprile* (integrazioni e modifiche del codice dell’amministrazione digitale), che non presenta altre norme potenzialmente produttive di oneri.

Le osservazioni della Corte circa gli eventuali aspetti onerosi del codice di amministrazione digitale (d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 42) sono contenute nella relazione del 22 luglio 2005 sulle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2005.